



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

**PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO**

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

**PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO del 20-04-2021**

(La presente revisione costituisce aggiornamento del DVR di Ateneo in relazione agli interventi di prevenzione e tutela previsti dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

### PREMESSA

Il presente documento aggiorna e rinnova i precedenti provvedimenti in attuazione del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e le aggiorna in relazione alle indicazioni governative e, da ultimo, il DPCM 2 marzo 2021, nonché a quanto emanato dal Ministero della salute.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, nell'Ateneo (ambiente di lavoro non sanitario), l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19.

Confermando le misure ancora adeguate e rispondenti alle disposizioni normative vigenti, aggiornando ed integrando quelle risultate superate, per effetto di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi, proseguendo la pandemia e, pertanto, perdurando lo stato emergenziale, è stato varato il "nuovo" Protocollo condiviso che mantiene come prioritari:

- l'applicazione e la verifica delle misure indicate nel Protocollo di sicurezza anti-contagio da parte del Comitato di Ateneo (costituito a tale fine), costituito da R.S.P.P., A.S.P.P. e M.C. con la partecipazione del RLS;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

- l'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto nei termini previsti dalle normative vigenti;
- la prosecuzione delle attività avviene solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità lavorative;
- la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno delle strutture e tra una struttura e l'altra e l'accesso contingentato agli spazi comuni;
- il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, assicurando che vengano indossati i DPI delle vie aeree (mascherine chirurgiche o, di tutela superiore, FFP2 o FFP3), fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già adottati, prima del periodo emergenziale.

### Elemento cardine consolidato

Nei riguardi delle mansioni che NON espongono gli occupati a rischio biologico professionale (ai sensi del Titolo X del dlgs 81/08 s.m.i.), il possibile contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19 è stato confermato essere riconducibile a rischio biologico generico (o, in alcuni contesti, aggravato). A tale riguardo, **la presente revisione costituisce ulteriore aggiornamento del DVR di Ateneo in relazione agli interventi di prevenzione e tutela previsti dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.**

### 1-Informazione

L'Ateneo ha provveduto, attraverso modalità idonee ed efficaci, ad informare tutta la comunità universitaria e chiunque entri nelle strutture circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso di ogni struttura e nei luoghi maggiormente visibili, nonché pubblicando sul sito istituzionale, apposito materiale informativo e le Procedure e i Protocolli di Ateneo.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Ateneo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Ateneo nel fare accesso alle strutture (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e, secondo le modalità previste dall'Ateneo, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

## 2-Modalità di ingresso in Ateneo

Si conferma, nei termini e nelle misure già previste nel Protocollo condiviso del 24/04/20 e s.m.i., che:

- il personale e coloro che debbano accedere alle strutture universitarie prima dell'ingresso alle stesse sono sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso in Ateneo. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- l'Ateneo ha preventivamente informato tutti coloro che debbano fare ingresso nelle strutture universitarie, della preclusione dell'accesso (quarantena precauzionale) a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio. Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:
  - agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  - all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
  - all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

- all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021.

### [Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata](#)

La presente sezione intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

#### [A\) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero](#)

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente di Ateneo per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

### C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

### D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEIO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

### E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che avrà cura di inviare tale referto secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneio.

### 3-Modalità di accesso dei fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni, l'Ateneio ha individuato procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nelle strutture coinvolte.

### 4-Pulizia e sanificazione in azienda

L'Ateneio assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

La comunità universitaria è informata circa la necessità di garantire la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei laboratori, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

### 5-Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in Ateneio adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'Ateneio mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani e distributori per gel igienizzanti in tutte le strutture di competenza.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

### 6-Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati nel Protocollo condiviso e dalla normativa vigente sono fondamentali, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale.

Le "**mascherine chirurgiche**" vengono considerate DPI, ai sensi dell'art.74, co.1, del dlgs 81/08 s.m., e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili...).

È obbligatorio indossarle in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, non ritenendolo necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. e al loro uso in occasione di lavoro.

In alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando valutata l'opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore (a partire da FFP2, FFP3...).

### 7- Gestione spazi comuni (aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le aree di ristoro e le aree fumatori, è contingentato. Occorre provvedere alla ventilazione continua dei locali, alla riduzione del tempo di sosta all'interno di tali spazi e al mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

### 8-Organizzazione lavorativa (turnazioni, trasferte e smart work, rimodulazione dei tempi lavorativi)

Si conferma l'utilizzo del lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ritenendolo un utile e modulabile strumento di prevenzione, nei termini previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni di Ateneo.

Per le trasferte nazionali ed internazionali l'Ateneo, in collaborazione con il MC e il RSPP, valuta, per l'autorizzazione ad effettuarle, il contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, compreso il riferimento necessario all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

### 9-Gestione entrata e uscita dei dipendenti

L'Ateneo ha favorito modalità di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni predisponendo percorsi dedicati con modalità di ingresso e uscita ben distinti.

### 10-Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

Gli spostamenti all'interno delle strutture universitarie e tra queste è limitato al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di Ateneo.

Sono consentite le riunioni in presenza, solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell'impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un'adeguata pulizia e areazione dei locali ed inoltre l'uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore.

Gli eventi e la formazione d'aula per il personale, anche obbligatoria, sono sospesi, se non in base a particolari deroghe introdotte dalla normativa vigente. In tal senso sono consentiti in presenza, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in Ateneo solo per i lavoratori interni, i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, così come anche l'attività formativa, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» a cura dell'INAIL. Sempre consentita, qualora l'organizzazione di Ateneo lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

### [11-Gestione di una persona sintomatica in azienda](#)

Si conferma che nel caso di una persona presente in azienda sviluppi febbre, con temperatura corporea superiore a 37,5° C e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali, è chiamata a doverlo dichiarare immediatamente secondo le modalità di Ateneo. Chi di competenza procederà al suo isolamento, e a quello degli altri presenti, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. A seguire, l'Ateneo procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e a collaborare con quest'ultime per la definizione degli eventuali "contatti stretti", anche con il coinvolgimento del MC.

### [12-Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS](#)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'azione di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute (cd. decalogo) e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Si conferma il ruolo del medico competente nel dover collaborare con l'Ateneo, l'RSPP e il RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE), come espressamente previsto dalla normativa vigente ai fini della tutela dei lavoratori fragili, secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica. Il medico competente, anche in considerazione della valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l'adozione di strategie di testing/screening, qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche considerato l'andamento epidemiologico e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

Il medico competente è chiamato a collaborare con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, n.18584, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

Si ricorda che tra le casistiche indicate dalla circolare, si prevede:

- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad es. stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO REV. N. 05 DELLA PROCEDURA DI ATENEO

(redatto sulla base del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 06-04-2021 e delle "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" del 12-04-2021)

- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d'attesa...) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

Per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata si possono seguire le indicazioni della circolare del ministero della salute, n.15127 del 12 aprile 2021, riportate al paragrafo 2 del presente documento.

### [13-Aggiornamento del Protocollo di regolazione](#)

L'Ateneo ha costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle misure indicate nel Protocollo anti-contagio redatto nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo condiviso. Il Comitato, costituito da R.S.P.P., A.S.P.P., M.C. con la partecipazione del RLS, ha provveduto alla revisione e all'aggiornamento del presente documento e delle misure di Ateneo per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.